

Paolo Pitacco

Responsabile Corporate Tax Affairs di
Assicurazioni Generali S.P.A.

Transizione IAS/IFRS Imprese Assicurative

IFRS 9

Roma, 21 ottobre 2024

STRUMENTI FINANZIARI

ATTUALE CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI NEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLE IMPRESE ASSICURATIVE

Attivo circolante

Attivo immobilizzato

In base a un criterio di distinzione “funzionale”, connessa con le decisioni degli amministratori riguardo ai programmi aziendali

- Le **immobilizzazioni** sono iscritte al **costo di acquisto** o di produzione comprensivo dei costi accessori (regola generale).

L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

- I titoli e le attività finanziarie del **circolante** (che non costituiscono immobilizzazioni) sono iscritte al **costo di acquisto**, comprensivo dei costi accessori, **ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore**.

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Il codice civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate (criterio del costo o del patrimonio netto).

STRUMENTI FINANZIARI

ATTUALE CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI NEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLE IMPRESE ASSICURATIVE

Classe C

Sono generalmente
investimenti ad utilizzo
durevole

C II Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate

Azioni, quote di imprese, obbligazioni detenute in società i) controllate; ii) controllanti; iii) consociate; iv) collegate e v) partecipate.

C III Altri investimenti finanziari

Investimenti puramente finanziari quali obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, purché non rientrino nella voce precedente.

Classe D (solo rami vita)

D Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

- **D I** Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi d'investimento o indici di mercato, il cui rischio d'investimento è a carico degli assicurati.
- **D II** Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

STRUMENTI FINANZIARI

ATTUALE REGIME FISCALE

PLUSVALENZE DI REALIZZO

- a) di azioni aventi diritto alla PEX: esenti al 95%;
- b) di azioni immobilizzate non aventi diritto alla PEX: tassabili, con facoltà di rateizzarle ex art. 86, comma 4, del TUIR;
- c) di azioni del circolante non aventi diritto alla PEX o della classe D.I: tassabili;
- d) di obbligazioni: tassabili (se immobilizzate è prevista la facoltà di rateizzarle ex art. 86, comma 4, del TUIR).

MINUSVALENZE DI REALIZZO

- a) di azioni rientranti nel regime PEX: indeducibili;
- b) di azioni immobilizzate non rientranti nel regime PEX: deducibili;
- c) di azioni del circolante non rientranti nel regime PEX o della classe D.I: deducibili;
- d) di obbligazioni: deducibili.

Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia i rami danni che i rami vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente tra comparto danni e comparto vita (**art. 111, comma 3-bis del TUIR**)

STRUMENTI FINANZIARI

ATTUALE REGIME FISCALE

PLUSVALENZE DA VALUTAZIONE

- a) di azioni aventi diritto alla PEX: non tassabili;
- b) di azioni immobilizzate non aventi diritto alla PEX: non tassabili;
- c) di azioni del circolante non aventi diritto alla PEX (esclusa la classe D.I): non tassabili;
- c1) di azioni della classe D.I: tassabili;
- d) di obbligazioni del circolante: tassabili;
- e) di obbligazioni immobilizzate: non tassabili, a meno che non si tratti di riprese di svalutazioni già dedotte.

MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE

- a) di azioni aventi diritto alla PEX: indeducibili;
- b) di azioni immobilizzate non aventi diritto alla PEX: indeducibili;
- c) di azioni del circolante non aventi diritto alla PEX (esclusa la classe D.I): indeducibili;
- c1) di azioni della classe D.I: deducibili;
- d) di obbligazioni del circolante: deducibili entro il limite stabilito dall'art. 94, quarto comma, del TUIR;
- e) di obbligazioni immobilizzate: deducibili entro il limite stabilito dall'art. 101, secondo comma, del TUIR.

I proventi e gli oneri derivanti dagli strumenti finanziari relativi alla gestione dei fondi pensione aperti (classe D.II), non assumono alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile delle imprese di assicurazione, in virtù dell'autonomia fiscale attribuita ai fondi pensione, soggetti com'è noto ad imposta sostitutiva.

STRUMENTI FINANZIARI

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN BASE ALL'IFRS 9

Strumenti di capitale detenuti per la negoziazione e derivati

finalità di trading

FVTPL

FVTPL

- La variazioni di fair value sono rilevate a conto economico (CE)
- Dividendi e utili su cambi di valuta estera sono rilevati a CE
- Alla *derecognition*, utili e perdite rilevati a CE

Strumenti di capitale non detenuti per la negoziazione

No opzione OCI

FVTOCI

FVTOCI

- Le variazioni di fair value sono rilevate in OCI
- In generale, **i dividendi sono rilevati a conto economico (CE)**
- Alla *derecognition*, utili e perdite non si riclassificano a CE (NO RECYCLING)
- Non vi è rilevazione di impairment a CE

Si opzione OCI

STRUMENTI FINANZIARI

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN BASE ALL'IFRS 9

Strumenti di debito i cui flussi di cassa contrattuali sono rappresentati unicamente dal pagamento di capitale e interessi

HELD TO COLLECT - obiettivo detenere lo strumento per incassare i flussi finanziari contrattuali

Costo
ammortizzato

MISTO - obiettivo sia incassare i flussi finanziari contrattuali, sia vendere l'attività finanziaria

FVTOCI

TRADING - obiettivo né HTC, né MISTO (vendere l'attività finanziaria)

FVTPL

Strumenti di debito i cui flussi di cassa contrattuali NON sono rappresentati unicamente dal pagamento di capitale e interessi

COSTO AMMORTIZZATO *)

- Interessi, svalutazioni su crediti, utili o perdite su cambi sono rilevati a CE
- Alla *derecognition*, utili e perdite sono rilevati a CE

FVTOCI *)

- Interessi, svalutazioni su crediti, utili o perdite su cambi sono rilevati a CE
- Alla *derecognition*, utili e perdite sono rilevati a CE (RECYCLING)

*) Ferma restando opzione FVTPL qualora riduca un'asimmetria contabile

STRUMENTI FINANZIARI

Regime fiscale strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS

Art. 85, comma 3-bis, TUIR

Per i soggetti IAS/IFRS, si considerano **immobilizzazioni finanziarie** gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Art. 2, Decreto 10 gennaio 2018 (DM IFRS 9)

Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di **possedute per negoziazione** di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio.

Per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle stesse come attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Art. 3, Decreto 10 gennaio 2018 (DM IFRS 9)

Alla **riclassificazione** di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011 *).

Alla **diversa classificazione** di uno strumento finanziario effettuata in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011 *).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

*) DM 8 giugno 2011

1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.
3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera a) e b) dell'art. 4 del Decreto 8 giugno 2011 * e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del

STRUMENTI FINANZIARI

Regime fiscale strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS

Art. 94, comma 2-bis, TUIR

Strumenti finanziari dell'attivo circolante: Per i soggetti IAS/IFRS, la valutazione dei beni indicati nell' art. 85, comma 1, lettere c) [azioni], d) [similari alle azioni] ed e) [obbligazioni], operata in base alla corretta applicazione di tali principi **assume rilievo anche ai fini fiscali**.

Art. 101, comma 2-bis, TUIR

Strumenti finanziari del comparto durevole: Per i soggetti IAS/IFRS, la valutazione secondo corretti principi contabili dei beni indicati nell' art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano **immobilizzazioni finanziarie** ai sensi dell' art. 85, comma 3-bis, **rileva anche ai fini fiscali** ai sensi dell'art. 110, comma 1-bis.

Art. 110, comma 1-bis, lett. a) e b), TUIR

- Lett. a) – obbligazioni e similari: i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell' art. 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso art., imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, **assumono rilievo anche ai fini fiscali**.
- Lett. b) – azioni (immobilizzazioni finanziarie): la lettera d) del comma 1 **[irrelevanza dei fenomeni valutativi]** si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell' art. 85, comma 3-bis.

Art. 110, comma 1-bis, lett. c), TUIR

Per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell' art. 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo art. 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

Il TUIR ha mantenuto la distinzione tra strumenti finanziari che costituiscono **immobilizzazioni finanziarie** e strumenti finanziari del **circolante**

STRUMENTI FINANZIARI

Regime fiscale strumenti finanziari per i soggetti IAS/IFRS

Principio di rilevanza
componenti O.C.I.
(art. 109 TUIR)

Decreto IAS 2009
(art. 2, comma 2)

Decreto IAS 2011
(art. 2)

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.

Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, i componenti fiscalmente rilevanti imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile al momento dell'imputazione a conto economico (RECYCLING).

Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico (NO RECYCLING), la rilevanza ai fini IRES/IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.